SINTESI INTERPELLI SETTEMBRE 2024

Per vedere il testo completo dell'interpello, cliccare sulla scritta riportante il numero e la data corrispondenti

Risposta n. 186 del 26/09/2024

IRAP – Rideterminazione della base imponibile a seguito di sentenza – Rimborso – Applicabilità dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate - dopo aver richiamato la normativa di riferimento (cfr. art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) - ha precisato che il termine previsto per il rimborso dell'IRAP di quarantotto mesi (cfr. l'art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) si applica nel solo caso di versamenti non dovuti sin dall'origine. Sul tema, l'interpello richiama la giurisprudenza rilevante della Corte di Cassazione (cfr. Cassazione, Ordinanza 25 settembre 2023, n. 27315).

***Prassi correlata**: Circolare n. 8/E/2021; Risoluzione n. 80/E/2003, nella quale è stato precisato che anche per l'IRAP in caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, il soggetto che ha effettuato il versamento può presentare istanza di rimborso entro il termine di decadenza di quattro anni dalla data del versamento stesso. L'istanza di rimborso deve essere presentata all'Ufficio locale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto richiedente.*

Risposta n. 185 del 18/09/2024

Applicazione dell'imposta di registro ad un contratto di locazione contenente disposizioni relative ad una clausola penale

Viene precisato che, in linea generale, in sede di registrazione del contratto di locazione, contenente una clausola penale ai sensi del citato art. 21, c. 2, del TUR deve essere applicata la tassazione della disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa, tra la disposizione afferente al contratto e quella relativa alla clausola penale stessa. In particolare, come chiarito nella Risoluzione 16 luglio 2004, n. 91/E, ai fini della valutazione della disposizione più onerosa alla clausola penale si applica la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva, di cui all'art. 27 del TUR, secondo cui questi sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa (ovvero 200 Euro) La clausola penale non opera diversamente da una condizione sospensiva; gli effetti di quest'ultima sono ricollegati al verificarsi di un evento successivo alla registrazione del contratto.

***Giurisprudenza e prassi correlata:** Corte di Cassazione, sentenza 7 febbraio 2024, n. 3466: è stato precisato che ai fini di cui all'art. 21 d.P.R. 131/86, la clausola penale, nella specie inserita in un contratto di locazione, non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata. La funzione coercitiva e di predeterminazione del danno della clausola penale ne implica la sua necessaria accessorietà (ex multis: Cass., sez. III civ., 26 settembre 2006, n. 18779). Cfr. anche la Circolare 29 maggio 2013, n. 18/E, secondo cui per "disposizione" si intende una convenzione negoziale suscettibile di produrre effetti giuridici valutabili autonomamente, in quanto in sé compiuta nei suoi riferimenti soggettivi, oggettivi e causali.*

Risposta n. 183 del 12/09/2024

Maggiorazioni della c.d. TARI corrispettivo – Trattamento IVA

L'Interpello precisa che al pari degli OGdS (Oneri Generali di Sistema), le due componenti perequative oggetto della delibera ARERA del 3 agosto 2023, n. 386, concorrono alla determinazione dell'unitaria base imponibile IVA della TARI corrispettivo, in quanto contribuiscono a determinare il costo complessivo del servizio fornito dalla Società al cliente/consumatore da assoggettare all'aliquota IVA del 10%.

Giurisprudenza e prassi correlata: *Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza 18 dicembre 2023, n. 35282. Gli OGdS confluiscono nella determinazione della base imponibile rilevante ai fini IVA che è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, compresi gli altri oneri verso terzi accollati al cessionario o committente, pattuite (cfr. Risoluzione 18 novembre 1994, n. 2, Circolare Ministeriale 3 dicembre 1999, n. 226 e Risoluzione 6 settembre 2022, n. 47).*

Risposta n. 182 del 12/09/2024

Trattamento ai fini IVA ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lett. b bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

La Società istante, quale rappresentante del Gruppo IVA ALFA, chiede di conoscere il trattamento da riservare ai fini IVA alla cessione di beni effettuata a titolo gratuito da una società partecipante al medesimo Gruppo IVA nei confronti della Pubblica Amministrazione, in attuazione di finalità umanitarie. Tenuto conto che tale Pubblica Amministrazione è in grado di ottenere la prova della definitiva uscita dei beni anche mediante interlocuzione diretta con i propri referenti UE, l'apposita attestazione che la stessa provvederà a rilasciare alla società cedente può costituire prova idonea della destinazione finale dei beni nel Paese Y. Con la conseguenza che alle predette cessioni gratuite di beni e attrezzature, effettuate per finalità umanitarie, si rende applicabile il disposto di cui all'articolo 8, lettera b-bis) del Decreto IVA (regime di non imponibilità IVA).

Giurisprudenza correlata: *Corte Cassazione, sentenza n. 25454/2018 (sebbene la destinazione della merce all'esportazione debba in linea di principio, essere provata da adeguata documentazione doganale, oppure dalla vidimazione apposta dall'ufficio doganale sulla fattura o su un esemplare della bolla di accompagnamento o, se quest'ultima non è prescritta, dal documento di trasporto, oppure secondo modi e tempi previsti da appositi decreti ministeriali, è ammesso che la prova possa essere fornita con ogni mezzo, non potendosi addebitare all'esportatore la mancata esibizione di un documento di cui egli non ha la disponibilità). Ai fini della validità della prova, la Corte di cassazione richiede che la stessa sia certa e incontrovertibile, quale è, per esempio, l'attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana (cfr. Cass., n.1570/2014; Cass., n. 5980/2014; Cass., n. 10356/2022; Cass., n. 11112/2022; cfr. anche la Corte di Giustizia UE, Causa C-275/18 del 28 marzo 2019).*

Risposta n. 180 del 12/09/2024

IVA – Consolidato fiscale – cessione e compensazione del credito IVA trimestrale – articoli 117 e seguenti del TUIR, d.m. 1° marzo 2018

Si chiedono chiarimenti in ordine alla possibilità di trasferimento al Consolidato fiscale del credito IVA trimestrale generato da una delle società consolidate, durante il primo trimestre dell'anno di imposta 2024, nonché le relative modalità operative. L'Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato la normativa di riferimento, ha specificato che le società partecipanti al consolidato possono trasferire alla consolidante crediti di imposta per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite di 2 milioni di Euro. Inoltre, sono liberamente cedibili ai terzi non tutti i crediti IVA esposti nel modello TR, ma solamente quelli chiesti a rimborso, essendo invece esclusa la cessione dei crediti chiesti in compensazione.

Prassi correlata: *Circolare n. 53/E/2004, paragrafo 5.1) e Interpello n. 191 del 13 giugno 2019.*

Risposta n. 179 del 12/09/2024

Articolo 10, comma 1, n. 21 D.P.R n. 633 del 1972 – Esenzione gestione globale

Nel caso di specie, una Fondazione ha chiesto chiarimenti in relazione al trattamento fiscale ai fini IVA applicabile ad alcune prestazioni (ad esempio, prestazioni terapeutiche, di riabilitazione intensiva, estensiva e di mantenimento associate a programmi psicoeducativi con obiettivi abilitativi e di riabilitazione sociale e occupazionale). In termini generali, è stato chiarito che l'applicazione dell'esenzione Iva alle prestazioni sanitarie deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, riconducibili nell'ambito della

diagnosi, cura e riabilitazione, e in relazione ai soggetti prestatori, i quali devono essere abilitati all'esercizio della professione, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende. Solo le prestazioni mediche che sono poste in essere da operatori sanitari sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 99 del Testo Unico delle leggi sanitarie oppure che sono elencate nel Decreto Ministeriale 17 maggio 2002 sono esenti dall'Iva, ai sensi del citato articolo 10, primo comma, n. 18. Viene citata anche la seguente prassi: Risoluzione n. 128/E/2011 e Risoluzioni n. 119/E del 28 maggio 2003 e n. 87/E del 20 agosto 2010.

***Giurisprudenza unionale correlata**: Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza del 10 settembre 2002, C-141/00.*